

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1380}

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BARACETTI, SANTUZ, CASTIGLIONE, SCOVACRICCHI

Presentata il 21 aprile 1977

Interpretazione autentica della legge 21 dicembre 1974, n. 702, recante **modifiche e integrazioni della legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani, limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero**

ONOREVOLI COLLEGHI! — La commissione nazionale unica per il riconoscimento delle qualifiche partigiane si trova in difficoltà nell'applicazione della legge 21 dicembre 1974, n. 702, dal titolo « Modifiche ed integrazioni alla legge 28 marzo 1968, n. 341, concernente la riapertura dei termini per il riconoscimento delle qualifiche dei partigiani limitatamente ai cittadini italiani residenti nel Friuli-Venezia Giulia e quelli che combatterono all'estero ».

La legge 21 dicembre 1974, n. 702 ha stabilito che il termine (30 giugno 1948) previsto dalla legge n. 341 del 1968 per il riconoscimento della qualifica di partigiano fosse riaperto per sei mesi limitatamente ai cittadini residenti all'epoca della lotta partigiana, nelle « zone della regione Friuli-Venezia Giulia » (articolo 1).

Il richiamo alle parole « nelle zone della regione Friuli-Venezia Giulia » (anziché, come sarebbe stato più semplice ed inequivoco « nella regione Friuli-Venezia Giulia ») ha portato la Commissione nazionale unica per il riconoscimento delle qualifiche partigiane, a nutrire perplessità circa la estensione del provvedimento agli ex partigiani di tutte e quattro le province del Friuli-Venezia Giulia (Udine, Pordenone, Gorizia e Trieste). Di conseguenza la suddetta commissione ha accolto le domande provenienti dalle province di Trieste e di Gorizia ed ha accantonato quelle pervenute dagli ex partigiani delle province di Udine e Pordenone.

È stata così data una evidente interpretazione quanto meno restrittiva alla legge n. 702 del 1974 che parla della regione

Friuli-Venezia Giulia nella sua interezza, comprese cioè le province friulane e quelle giuliane.

Al fine di rimuovere l'ostacolo che ha fino ad ora impedito ad alcune centinaia di valorosi ex partigiani friulani di fruire del riconoscimento e dei benefici che la legislazione della Repubblica democratica, nata dalla Resistenza, ha voluto per tutti

i combattenti per la libertà, proponiamo alla vostra attenzione l'esigenza di andare rapidamente all'approvazione di un articolo unico, di cui al presente progetto di legge, che assicuri l'interpretazione autentica della legge n. 702 del 1974.

Siamo certi che accoglierete positivamente e sollecitamente questa nostra viva raccomandazione.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La locuzione « zone della regione Friuli-Venezia Giulia », contenuta nell'articolo 1 della legge 21 dicembre 1974, n. 702, è da intendersi riferita anche al territorio delle province friulane di Udine e Pordenone.

Le disposizioni dell'articolo 3 della suddetta legge sono da intendersi riferite alle domande dei destinatari dell'articolo 1 della legge stessa.